

	Imposta di bollo pari ad euro 48,00 assolta in	
	modo virtuale. Autorizzazione n. 24900/96 del	
	03.06.1996	
	CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE	
	TRA	
	l'AZIENDA SANITARIA PER I SERVIZI SANITARI (di seguito denominata "Azienda") con sede	
	legale in Trento, via Degasperì 79, C.F. e P.IVA 01429410226, rappresentata dal dott. Antonio Ferro,	
	domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda, il quale interviene ed agisce in rappresentanza	
	della stessa nella sua qualità di Direttore Generale	
	E	
	la REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE (di seguito denominata "Regione"), con	
	sede in Trento, via Gazzoletti 2, P. IVA 80003690221, rappresentata dalla dott.ssa Gabriele	
	Morandell, domiciliata per la carica presso la sede della Regione, la quale interviene ed agisce in	
	rappresenta della stessa nella sua qualità di Segretaria Generale	
	Visti:	
	- l'art. 15 quinquies, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e ss.mm. ed ii. che	
	prevede <i>"la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli</i>	
	<i>utenti e svolta individualmente o in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra</i>	
	<i>azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione..."</i> ;	
	- l'art. 8 del D.P.C.M. 27.03.2000 recante l'Atto di indirizzo e coordinamento concernente	
	l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del SSN, che	
	prevede la possibilità di effettuare attività aziendale a pagamento;	
	- l'art. 104, comma 2, lett. b) del C.C.P.L. di data 20.05.2002. della Dirigenza medica e	
	veterinaria, non modificato dal C.C.P.L. 25.09.2006, che prevede l'espletamento di attività di	
	consulenza presso <i>"istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di</i>	
	1	

lucro”;

- l'art. 103, comma 3, lett. c) del C.C.P.L. di data 20.05.2002. della Dirigenza medica e veterinaria, non modificato dal C.C.P.L. 25.09.2006, che prevede la partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli e svolta individualmente o in equipe, previa convenzione;

- la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 244 di data 08.02.2008 recante Direttive provinciali in materia di attività libero professionale intramuraria dei dirigenti del ruolo sanitario;

- l'Atto aziendale in materia di libera professione intramuraria, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 651 di data 10.12.2019;

- il D. Lgs. 08.04.2003 n. 66 e ss.mm. che definisce vincoli in materia di orario di lavoro e durata dei riposi;

PREMESSO

- che il D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm., prescrive misure per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici sul luogo di lavoro, in tutti i settori di attività, privati o pubblici e per tutte le tipologie di rischio;

- che l'art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. prevede la nomina del medico competente da parte del datore di lavoro per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal citato decreto;

- che con nota prot. apss n. 115234 di data 19.06.2025 la Regione ha chiesto il rinnovo della convenzione per l'affidamento all'Azienda delle prestazioni di medico competente nei confronti dei propri dipendenti presso le sedi di Trento e Bolzano, degli uffici giudiziari e dei Giudici di Pace;

- che è stata accertata la disponibilità del dott. Tullio Copat e del dott. Marco Parpaiola, dirigenti medici della Struttura Medico Competente dell'Azienda;

- che la suddetta attività è compatibile con quanto previsto all'art. 15 quinquies del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 ss.mm. ed ii.;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

I dirigenti medici della Struttura Medico Competente indicati in premessa assumono il ruolo di medico competente in favore della Regione ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. una volta nominati dal Datore della Regione medesima.

Il medico competente assolverà alle sue funzioni in una organizzazione caratterizzata dalla pluralità di Datori di Lavoro, determinata dalla molteplicità di sedi sul territorio regionale, in raccordo con gli R.S.P.P..

I Datori di Lavoro, le sedi, i nominativi degli R.S.P.P., sono comunicati e aggiornati dalla Regione in concomitanza e successivamente alla stipula della Convenzione.

Il medico competente svolge le attività dettagliatamente descritte dall'articolo 25 del decreto legislativo 81/2008 e di seguito riportate:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e alla valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con

salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, è custodita presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere

comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

l) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

m) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data in vigore del decreto citato.

Articolo 2 – Struttura Medico Competente

L'attività di cui all'art. 1, avente carattere occasionale, sarà svolta dagli specialisti aziendali, a rapporto esclusivo e a tempo pieno, della Struttura Medico Competente dell'Azienda, al di fuori del normale orario di lavoro e comunque compatibilmente con gli impegni derivanti dalla struttura di appartenenza, nei confronti dei dipendenti della Regione.

Il medico competente incaricato è personalmente responsabile della buona esecuzione dell'incarico e coadiuverà l'azione della Regione per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza e di tutela dei lavoratori secondo le indicazioni della normativa citata e in occasione delle visite ispettive che saranno svolte dai competenti organi di controllo.

Il Datore di Lavoro si impegna a consegnare al Medico Competente incaricato le cartelle sanitarie cartacee, qualora presenti, in plichi sigillati e sulla base di apposito verbale o in caso di cartelle dematerializzate, i supporti digitali.

Il Luogo di custodia delle stesse, le sedi di svolgimento delle visite mediche e tutti gli altri aspetti organizzativi delle attività da svolgere da parte del Medico Competente, saranno definiti tra le parti in fase di prima riunione.

Articolo 3 – Compensi

La Regione, per le prestazioni eseguite direttamente dal medico competente, corrisponderà all'Azienda le seguenti tariffe:

- euro 60,00 per ogni visita medica, prevedendo l'effettuazione di almeno due visite/ora, presso

la sede della Struttura Medico Competente o presso le sedi della Regione di Trento e di Bolzano,

oltre al rimborso delle spese di viaggio per raggiungere le sedi della Provincia di Bolzano,

quantificate in euro 60,00 per ogni trasferta (andata e ritorno), che non necessitano di essere

documentate;

- euro 100,00 ad ora per tutte le altre prestazioni consulenziali comprendenti i sopralluoghi,

l'attività di formazione e informazione, le attività di supporto al datore di lavoro e il tempo viaggio;

- quelle previste dal vigente Tariffario delle prestazioni libero professionali ambulatoriali, per gli

accertamenti diagnostico strumentali eseguiti dal medico competente.

Gli ulteriori accertamenti prescritti dal medico competente e non eseguiti direttamente dal medesimo,

se richiesti all'Azienda, saranno soggetti alle seguenti tariffe:

- gli importi previsti dal vigente nomenclatore tariffario provinciale delle prestazioni specialistiche

ambulatoriali, incrementati del 10%, così come previsto dalla deliberazione del Direttore Generale n.

655/98, per gli accertamenti diagnostico – strumentali e di laboratorio;

- le tariffe annualmente previste dal vigente tariffario della libera professione ambulatoriale, per

le visite specialistiche.

Articolo 4 – Pagamenti

Ai fini della fatturazione delle attività svolte, il medico competente presenterà al Dipartimento

Risorse Umane – Servizio Amministrazione del Personale dell'Azienda un riepilogo trimestrale

validato dal Segretario Generale della Regione, nel quale riporterà il numero delle visite mediche

effettuate e degli accertamenti eseguiti, nonché il numero delle ore svolte per tutte le attività di

collaborazione, dettagliandone la tipologia, e precisando la sede, la data e gli orari di inizio e termine

di ciascuna attività.

Il compenso spettante all'Azienda sarà liquidato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, inviata

dal Servizio Bilancio dell'Azienda, impiegando il codice univoco EAB3HE.

La fattura è liquidata inclusa l'imposta di bollo apposta sul documento, ove presente.

Articolo 5 – Assicurazione

In relazione alle attività espletate in attuazione del rapporto di cui alla presente convenzione, il medico competente provvede, mediante apposita e idonea polizza personale, alla copertura della propria responsabilità civile professionale per danni involontariamente causati a terzi.

Il medico competente, nell'espletamento fuori orario di servizio delle funzioni di medico competente di cui alla presente convenzione, non è assicurato Inail. Di conseguenza non risultano coperti dalla "polizza Inail" gli eventuali infortuni e le malattie professionali ricollegabili alle attività oggetto della convenzione.

Pertanto l'eventuale copertura assicurativa contro il rischio infortuni sarà a carico del medico competente in forma e modalità del tutto autonome, a proprie spese.

Il medico competente che, in applicazione della presente convenzione, utilizza il proprio mezzo di trasporto è consapevole che l'Azienda e la Regione sono sollevate da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, connessa o conseguente all'uso del proprio mezzo.

Nell'effettuazione dei sopralluoghi di cui alla presente convenzione presso i soli Uffici centrali e dei Giudici di Pace nel territorio regionale, il medico competente sarà accompagnato dall'R.S.P.P. della Regione utilizzando l'autovettura di servizio della Regione.

Articolo 6 – Informativa trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali forniti dalle parti per la gestione amministrativa della presente convenzione è effettuato per le finalità strettamente funzionali all'instaurazione e all'esecuzione dell'accordo stesso, nonché per l'adempimento di obbligazioni di legge, secondo quanto previsto nelle relative informative.

Per l'Azienda l'informativa è disponibile nel sito internet al seguente indirizzo:
<https://www.apss.tn.it/Documenti-e-dati/Normative/Informativa-privacy-fornitori>.

Per la Regione l'informativa è disponibile nel sito internet al seguente indirizzo:
<https://www.regione.taa.it/Privacy>

Field Code Changed

Articolo 7 – Trattamento dati personali

Le parti riconoscono e convengono che per l'attività di sorveglianza sanitaria di cui alla presente convenzione l'Azienda è titolare del trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR") e dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice sulla protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni (la "Normativa Privacy Applicabile"), nonché secondo le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali contenute nel "Documento sul ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro" del maggio 2021.

L'Azienda, per l'attività di sorveglianza sanitaria nei confronti dei dipendenti della Regione, si avvale del proprio medico competente individuato in premessa, in qualità di autorizzato del trattamento.

Art. 8 – Spese contrattuali

Ai fini fiscali le parti dichiarano che le prestazioni oggetto della presente convenzione costituiscono operazioni esenti da I.V.A.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso di uso mentre l'imposta di bollo gravante sul medesimo è a carico della Regione ed è anticipata dall'Azienda che la assolverà in modo virtuale.

La Regione dovrà provvedere al rimborso della somma anticipata dall'Azienda, pari ad euro 48,00 mediante sistema di pagamento pagoPa.

Articolo 9 – Durata

La presente convenzione decorre dal 01.08.2025 al 31.01.2026. Alla scadenza potrà essere rinnovata mediante atto formale sottoscritto da entrambe le parti. E' escluso ogni tacito rinnovo.

Nelle more dell'eventuale rinnovo valgono le condizioni del presente atto, salvi i necessari congruagli in caso di variazione del compenso.

Ciascuna delle parti contraenti può recedere dalla presente convenzione anche prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi a mezzo pec.

La presente convenzione è sottoscritta digitalmente.

Letto, confermato e sottoscritto

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

IL Direttore Generale

dott. Antonio Ferro

REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE

LA SEGRETARIA GENERALE

dott.ssa Gabriele Morandell